

Le successioni

I vincoli di destinazione

TRA FISCO E CODICE CIVILE

Cambio di rotta. Modificato il decreto che sottoponeva l'imposizione al registro

Le novità fiscali. Cruciale la distinzione dei ruoli per evitare la duplicazione

Trust, patrimonio al sicuro

Come funziona la «segregazione» nell'ordinamento italiano

Quando nel nostro ordinamento si parla di trust, ci si riferisce alla struttura giuridica che è stata "importata" nel nostro Paese dagli Stati anglosassoni per effetto della ratifica che l'Italia ha effettuato — mediante la legge n. 364 del 16 ottobre 1989 —, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, della «Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al trust» approvata il 1° luglio 1985. Secondo questa normativa, il trust deve rispettare questi tre requisiti: 1) a un dato soggetto, denominato trustee, sono attribuiti determinati beni con la conseguenza che sugli stessi egli possa esplicare — seppur nell'ambito di precisi limiti, indicati più avanti — diritti e poteri di un vero e proprio proprietario; 2) questo patrimonio è trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente, per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico (si pensi

I SOGGETTI DELL'ACCORDO

Il disponente trasferisce i beni per scopi prestabiliti, il trustee può esercitare i diritti del proprietario nell'ambito di limiti precisi

LA PROTEZIONE

Le vicende personali non coinvolgono il contenuto. Nel caso degli immobili è però necessaria la nota di trascrizione

allo scopo di assistere un minore bisognoso o un soggetto che necessita di assistenza o di cure); 3) la gestione di quel patrimonio avviene nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico.

L'effetto più importante prodotto dall'istituzione di un trust è dunque rappresentato dalla cosiddetta «segregazione patrimoniale», per effetto della quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto agli altri beni che compongono il patrimonio del disponente e del trustee: da ciò consegue, pertanto, che qualunque vicenda personale e patrimoniale colpisca queste figure non coinvolge mai i beni del trust.

La "cassaforte"

In altri termini, la segregazione fa sì che i beni del trust non sono aggredibili dai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari e il loro eventuale fallimento non vedrà mai compresi nella massa fallimentare i beni del trust.

Va peraltro sottolineato che il trust non dà luogo in alcun modo a uno sdoppiamento del diritto di proprietà in quanto i beni del trust appartengono esclusivamente al trustee, che a tal fi-

ne beneficia di un vero e proprio trasferimento avente natura reale.

Il trustee, tuttavia, subisce una compressione del suo diritto di godimento dei beni attribuitigli in trust in quanto egli è gravato, come detto, dal vincolo di destinazione che sui beni stessi viene impresso dal disponente: in altri termini, mentre il trustee ha la piena titolarità del diritto di proprietà dei beni trasferitigli, l'esercizio di questo diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo.

Al trustee, tra l'altro, è consentito di richiedere la trascrizione della sua qualità di trustee dei beni immobili affidatigli in trust.

Gli effetti

Riassumendo: — con l'atto di trust i beni del trust vengono passati in proprietà al trustee; — questa proprietà è piena quanto alla titolarità del diritto, ma è limitata quanto al suo esercizio, che è invece finalizzato al raggiungimento dello scopo perseguito dal disponente con l'istituzione del trust;

— i beni del trust sono a ogni effetto segregati dal patrimonio del trustee e di tale separazione, ai fini della protezione dei terzi, del disponente e dei beneficiari, deve essere data menzione — se si tratta di immobili — nella nota di trascrizione, risultando altrimenti vanificato il ruolo della trascrizione stessa.

Gli esempi

Per capire bene quali siano le finalità per le quali il trust può essere utilizzato, si pensi ai seguenti semplici esempi: a) una somma viene trasferita al trustee, a garanzia di un debito del disponente verso una banca; b) al trustee vengono trasferite azioni, da parte di più soci di una società, affinché il trustee eserciti i diritti di voto;


c) una posizione di risparmio gestito viene trasferita al trustee, affinché egli corrisponda il reddito alla vedova del disponente e poi, decorso un certo periodo, ripartisca il capitale fra i discendenti del disponente;

d) al trustee vengono trasferiti alcuni beni immobili, affinché egli li lochi e destini il reddito ai familiari del disponente e, decorsi un certo numero di anni, li attribuisca ai figli del disponente stesso o, defunto un figlio del disponente, a un figlio del disponente, con un atto in forma pubblica si può istituire un vincolo di destinazione mediante il quale determinati «beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela».

Questo vincolo può sorgere: a) nel patrimonio del dispo-

Lo schema

Funzionamento e principali caratteristiche del trust



La Manovra 2007. Così opera il prelievo

Scelta l'imposta di donazione

La Finanziaria 2007, legge n. 286/2006 (articolo 2, comma 49), di conversione del Dl 262/2006, ha confermato la novità che la «costituzione dei vincoli di destinazione» è oggetto di tassazione: il decreto legge disponeva l'applicazione della imposta di registro, mentre in base alla legge 286 deve ora applicarsi l'imposta di donazione. Vediamo quali sono gli atti interessati da questa espressione

LA PREMESSA

Per applicare le aliquote serve la manifestazione di capacità contributiva del beneficiario dell'atto a titolo gratuito

del legislatore e quale sia la tassazione applicabile.

Per il nuovo articolo 2645-ter del Codice civile (introdotto dall'articolo 39-novies, del Dl 273/2005, convertito in legge 51/2006), con un atto in forma pubblica si può istituire un vincolo di destinazione mediante il quale determinati «beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela».

Questo vincolo può sorgere: a) nel patrimonio del dispo-

moniale, e cioè l'imposta fissa di registro e l'imposta fissa di trascrizione.

Quanto al caso b), in cui si ha un trasferimento di diritti, per applicare la tassazione occorre osservare tre distinti momenti:

1) l'atto di trasferimento dal soggetto disponente al soggetto nel cui patrimonio si crea il vincolo di destinazione;

2) la costituzione del vincolo in capo al destinatario del trasferimento;

3) la devoluzione dei beni a favore dei beneficiari "finali". Anche qui si osserva che la manifestazione di capacità contributiva si ha solo nella devoluzione ai beneficiari "finali" (il cui rapporto di parentela o meno con il disponente permette dunque di individuare l'aliquote dell'imposta di donazione applicabile). L'atto di trasferimento non manifesta alcuna capacità contributiva in capo al destinatario del trasferimento stesso, il quale infatti non ottiene nessun incremento patrimoniale ma si trova "solo" a rivestire il ruolo di una sorta di "fiduciario" o "mandatario" il quale deve temporaneamente utilizzare il bene, segregato in un'area "riservata" nel contesto del suo patrimonio "generale", per un dato scopo in vista di devolverlo ai beneficiari "finali": l'applicazione di una tassazione del trasferimento dal disponente al "fiduciario" diversa dall'applicazione della semplice imposta fissa, sembrerebbe dunque avere il sapore di una duplicazione di imposte in occasione di un medesimo fenomeno giuridico, e cioè appunto l'istituzione di un vincolo su un dato bene in attesa della sua devoluzione a un beneficiario finale.

mai compresi nella massa fallimentare i beni del trust. Va peraltro sottolineato che il trust non dà luogo in alcun modo a uno sdoppiamento del diritto di proprietà in quanto i beni del trust appartengono esclusivamente al trustee, che a tal fine beneficia di un vero e proprio trasferimento avente natura reale. Il trustee, tuttavia, subisce una compressione del suo diritto di godimento dei beni attribuitigli in trust in quanto egli è gravato, come detto, dal vincolo di destinazione che sui beni stessi viene impresso dal disponente: in altri termini, mentre il trustee ha la piena titolarità del diritto di proprietà dei beni trasferitigli, l'esercizio di questo diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo.

3. Il trust si può istituire solo con riferimento a beni o patrimoni di ingente valore?

Contrariamente a quanto spesso si sente dire, il valore dei trust è spesso modesto; il trust in favore di un soggetto handicappato sul quale si è favorevolmente pronunciato il Tribunale di Pisa riguardava una casetta

Il rapporto

Il contenuto e gli scopi



Il trust è un rapporto di appartenenza finalizzato. Il trustee è obbligato ad avvalersi dei beni e diritti a lui intestati per perseguire la finalità del trust. Il disponente sottoscrive un atto istitutivo, che nomina il trustee, accompagnato o seguito dal trasferimento di beni o diritti al trustee: il trasferimento può essere compiuto dallo stesso disponente o anche da altri soggetti in una o più riprese; oppure il disponente sottoscrive una dichiarazione unilaterale: egli dichiara, nelle forme opportune, che certi suoi beni o diritti sono dal quel momento vincolati al perseguimento di una certa finalità; egli ne diviene il trustee; ovvero il disponente stabilisce il trust nel proprio testamento

I soggetti e i vincoli



Il disponente è il soggetto che vincola beni o diritti in trust per il perseguimento di una certa finalità. Il trustee è una persona (oppure più persone, una società o un ente) titolare di beni o diritti affinché essi siano impiegati per una finalità specificata. I beneficiari sono i soggetti a vantaggio dei quali la finalità deve essere realizzata; alternativamente, un trust può non avere beneficiari e la finalità può consistere in qualsiasi scopo lecito. In alcuni casi al trustee è affiancato un guardiano, con compiti di consiglio e di vigilanza sul trustee.

Le regole e la durata



Le regole del trust sono stabilite dal disponente (nell'atto istitutivo, nella dichiarazione unilaterale o nel testamento); il disponente stabilisce, per esempio, la durata, i beneficiari, i poteri del trustee, i poteri del guardiano, la sostituzione del trustee, i criteri dell'amministrazione dei beni, l'impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni. Il quadro normativo generale è dato da una legge straniera che conosce e disciplina l'istituto del trust scelto dal disponente. Dato invariante è la "segregazione": i beni non possono essere distolti dalla finalità del trust; le vicende personali del trustee (vincoli coniugali, debiti, fallimento, morte) non hanno effetto sui beni in trust. Quando un trustee cessa dal suo ufficio, i beni in trust passano al suo successore. La durata di un trust dipende dalla sua legge regolatrice.

durale; uno di quelli oggetto di parere dell'agenzia delle Entrate aveva per oggetto piccole somme che un nonno destinava al proprio nipote più giovane. E simili. A livelli più elevati, ma non eccessivi, sono alcuni trust di natura commerciale: quello di patto di sindacato (sul quale si è pronunciato favorevolmente il Tribunale di Bologna) riguardava una Srl con capitale sociale di 480mila euro. Il trust disposto dal giudice fallimentare di Roma per la cessione a trustee dei crediti fiscali di un fallimento ha un valore di 500mila euro. Alcuni trust sono, invece, di notevole importanza economica, come quello fiorentino che ha vincolato l'intero patrimonio di una antichissima famiglia o l'altro, marchigiano, che mira a tenere unito gran parte del patrimonio di un imprenditore per almeno due generazioni.

4. Da chi è svolta la funzione di trustee?

La funzione di trustee è svolta usualmente da professionisti o familiari di fiducia, qualche volta (specialmente se il trust è destinato a durare) da strutture specializzate: società fiduciarie, le prime

Le modalità. Differenze con l'autodichiarazione

Una tassazione con zone dubbie

La legge di conversione del Dl 262/2006 non parla di trust ma di «costituzione dei vincoli di destinazione», fattore che pure potrebbe, a prima vista, sollecitare l'impressione secondo cui il legislatore abbia voluto riferirsi non anche al trust ma solo al nuovo vincolo di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile.

Questo discorso è sicuramente apprezzabile, ma appare limitativo, perché sembra ribaltabile con un ragionamento esattamente simmetrico: infatti, la legge fiscale non parla specificamente dell'«atto di destinazione» ma opera un generico riferimento a tutti quegli atti da cui in realtà deriva l'effetto della costituzione dei vincoli di destinazione e quindi inevitabilmente anche al trust, attività giuridica che bensì istituisce un vincolo di destinazione o nel patrimonio del disponente (se il trust è un cosiddetto trust "autodichiarato") o nel patrimonio del trustee.

Considerando dunque che la nuova legislazione fiscale possa interessare anche i trust, c'è però da chiedersi quando e come applicare la tassazione, in quanto per trust si intende una complessa serie di attività giuridiche che, a seconda dei casi, si articola nei seguenti passaggi:

a) nel trust "autodichiarato" vi è una manifestazione di volontà del disponente diretta a vincolare una certa area del proprio patrimonio per un certo scopo;

b) negli altri trust, vi è un trasferimento di diritti dal disponente al trustee.

Infine, in entrambi i casi, vi può essere una finale devoluzione a favore di beneficiari, già determinati dal disponente o da determinare con diverse metodologie (si possono poi avere anche trust cosiddetti "di scopo", cioè senza beneficiari, come potrebbe ad esempio essere per un trust caritatevole o un trust finalizzato alla promozione di iniziative culturali). Al riguardo, si possono infatti avanzare varie ipotesi, e principalmente:

● il caso dei beneficiari non individuati nell'atto di trust (si pensi ai "business trust", quali ad esempio i trust "di garanzia", con i quali certi beni vengono messi a disposizione della collettività dei creditori di un dato soggetto, in modo da renderlo finanziabile o da realizzare un concordato; oppure il trust con cui si dà attuazione a un patto parasociale finalizzato all'espressione del voto in un'assemblea societaria o a regolamentare la circolazione di titoli o quote "conferiti" nel trust);

● il caso dell'atto di trust che individua i beneficiari ma che non li rende percettori di reddito durante la vita del trust (devoluzione finale dei beni in trust a certi soggetti designati dal disponente il quale tuttavia stabilisce che i redditi prodotti dai beni in trust, quali i canoni di locazione di un immobile o i dividendi rinvenienti da partecipazioni societarie, vengano impiegati, fino a che i beni in trust non abbiano la devoluzione "finale", per scopi culturali o benefici);

t il caso dell'atto di trust nel

quale sono individuati i beneficiari del trust e che li rende percettori del reddito prodotto dai beni in trust già durante la vita del trust stesso (il caso precedente, con la variante che nell'atto istitutivo è disposto che i redditi dei beni in trust sono devoluti durante la vigenza del trust ai beneficiari).

Ebbene, posto che l'imposta di donazione non può non applicarsi che alla manifestazione di una capacità contributiva in capo al beneficiario di un incre-

LA DESTINAZIONE

Sono esenti le devoluzioni a soggetti finali non individuati oppure quelle che hanno scopi culturali o benefici

mento patrimoniale a titolo gratuito, appare possibile tassare con l'imposta di donazione solo l'attribuzione al beneficiario finale, applicando l'aliquote relativa al suo rapporto di parentela o meno con il disponente.

Invece, l'atto con cui il disponente autodichiara il trust nel proprio patrimonio e pure l'atto con cui il disponente trasferisce al trustee i beni del trust affinché questi ne faccia l'uso imposto dal disponente stesso, non manifestano alcuna capacità contributiva, così come ad esempio accade nel fondo patrimoniale: nel trust autodichiarato i beni sono già del disponente, nell'altro caso i beni divengono sì di titolarità del trustee, ma non incrementano di certo la sua consistenza patrimoniale, in quanto egli consegue una proprietà finalizzata all'espletamento del compito che si è obbligato a svolgere.

Quale legge

Un trust è detto "interno" quando i soggetti e i beni, o la parte dominante di questi elementi, sono italiani. Il soggetto che istituisce il trust determina da quale legge straniera esso è disciplinato. I trust interni sono istituiti in Italia, per mezzo di atti in lingua italiana, usualmente con l'intervento di un notaio. I trustee dei trust interni — quando non sia trustee lo stesso disponente (dichiarazione unilaterale di trust) — sono solitamente professionisti di fiducia del disponente, familiari, talvolta società fiduciarie; molto raramente società specializzate straniere. Il fondamento giuridico dei trust interni è ravvisato nella Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con legge 364/89 entrata in vigore il 1° gennaio 1992. La Convenzione è stata ratificata anche da Olanda, Malta, Lussemburgo, Gran Bretagna (anche per conto di molte colonie), Australia, Canada.

DOMANDE E RISPOSTE

1 Per quali scopi ci si può avvalere del trust?

I trust (per i quali, va detto, non esiste per essi alcuna forma di registrazione) possono essere divisi in due grandi categorie: quelli di interesse familiare e quelli di interesse imprenditoriale o finanziario, con una netta prevalenza numerica dei primi. Tra i primi vanno compresi quelli destinati ad assistere soggetti deboli e quelli che preordinano una successione ereditaria, forse i più frequenti. Tra i secondi, la tipologia sembra più varia: garanzia di un prestito obbligazionario, investimenti compiuti da più soggetti, patti di sindacato e così via.

Al confine fra le due categorie ci sono i trust per assicurare l'integrità del controllo di un gruppo societario nonostante le vicende che possano toccare i singoli. Il trust può servire per suddividere reddito e patrimonio fra i discendenti, mantenere un patrimonio familiare unito nel tempo, proteggere figli minori in caso di divorzio, garantire creditori, gestire patti di sindacato,

investire congiuntamente in una società, sostenere figlie che si sposano, assistere soggetti handicappati, controllare un gruppo industriale, rendere possibile la vendita di cespiti gravati da pesi, incassare crediti e ripartire il ricavato, adempiere obbligazioni morali e così via.

2 Che cosa si intende quando si sostiene che con il trust si determina la «segregazione» dei beni che sono oggetto del trust stesso?

L'effetto più importante prodotto dall'istituzione di un trust è rappresentato dalla «segregazione patrimoniale» per la quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto agli altri beni che compongono il patrimonio del disponente e del trustee: da ciò consegue, pertanto, che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non coinvolge mai i beni del trust. In altri termini, la segregazione fa sì che i beni del trust non sono aggredibili dai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari e il loro eventuale fallimento non vedrà

«trust companies» italiane o quelle straniere.

5 Cosa si intende per trust «interno»?

Fino a qualche anno fa non si parlava di trust in Italia. Ora si parla dei trust «interni» e con questa espressione, coniata da Maurizio Lupoi, professore all'Università di Genova, si intendono i trust istituiti e operanti in Italia che sono regolati da una legge straniera.

Sembra un assurdo: io trasferisco certi beni a una persona (italiana) nella quale ripongo fiducia o a una struttura (italiana) che professionalmente opera quale trustee, ma il nostro rapporto — il trust — è sottoposto a una legge straniera: la legge inglese, per esempio, o altra legge che conosce e disciplina i trust. Questo assurdo è solo apparente, perché la legge permette di regolare rapporti fra italiani secondo una legge straniera. I trust interni, quindi, sono rapporti giuridici riguardanti soggetti e beni italiani che si avvalgono delle norme delle leggi che da secoli hanno a che fare con i trust.